*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 109° — Numero 39**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Mercoledì, 14 febbraio 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. **19.030** - Semestrale L. **10.020** - Trimestrale L. **5.320** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180** - Supplementi ordinari: L. **90** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA** (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **14.530** - Semestrale L. **8.020** - Trimestrale L. **4.520** - Un fascicolo L. **80** - Fascicoli annate arretrate: L. **160**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1967



### 1968

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1390**.

**Revoca delle dichiarazioni di zona ad endemia malarica per alcuni comuni della provincia di Udine.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 3807 del 2 febbraio 1966, con la quale il medico provinciale di Udine chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Aquileia, Cervignano (ora Cervignano del Friuli), Latisana e Torviscosa di quella provincia, di cui al nostro precedente decreto 5 gennaio 1953, n. 371;

Visto il detto decreto n. 371;

Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Udine in data 19 giugno 1965;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Aquileia, Cervignano del Friuli, Latisana e Torviscosa, della provincia di Udine, contenute nel nostro decreto 5 gennaio 1953, n. 371, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968*
*Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 37.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1967, n. **1391**.

**Revoca di dichiarazioni e nuova delimitazione di zone ad endemia malarica per alcuni comuni della provincia di Campobasso.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 4047/4840 del 10 gennaio 1966, con la quale il medico provinciale di Campobasso chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per il comune di San Giuliano di Puglia, contenuta nel regio decreto 25 agosto 1902, n. 391; per i comuni di Montaquila e Pozzilli contenute nel regio decreto 18 giugno 1903, n. 324; per i comuni di Colletorto, Limosano, Pietracatella e Tufara contenute nel regio decreto 2 aprile 1905, n. 163; per i comuni di Castellino del Biferno, Lucito, Lupara, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Palata, Roccavivara, San Felice del Molise e Trivento, contenute nel regio decreto 8 giugno 1905, n. 425; per il comune di Forlì del Sannio contenuta nel regio decreto 29 giugno 1905, n. 446; per il comune di Montorio nei Frentani contenuta nel regio decreto 6 dicembre 1906, n. 667;

Considerato che con la stessa nota viene proposta una nuova delimitazione delle zone ad endemia malarica per i comuni di Campomarino, Guglionesi, Petacciato, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi, Sesto Campano, Venafro, Gambatesa, Larino, Macchiavalfortore, Sant'Elia a Pianisi, Montenero di Bisaccia, Monteroduni e Termoli già dichiarati malarici con i citati regi decreti 25 agosto 1902, n. 391; 18 giugno 1903, n. 324; 2 aprile 1905, n. 163, 8 giugno 1905, n. 425; 29 giugno 1905, n. 446, e dal nostro precedente decreto 11 marzo 1953, n. 504;

Visti i sopracitati decreti;

Sentito il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Campobasso in data 24 settembre 1964;

Ritenuta la opportunità di meglio delimitare le zone malariche dei comuni della provincia di Campobasso che ancora manifestano fenomeni di anofelismo;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate le dichiarazioni di zona ad endemia malarica per i seguenti comuni della provincia di Campobasso: Castellino del Biferno, Colletorto, Forlì del Sannio, Limosano, Lucito, Lupara, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Palata, Pietracatella, Pozzilli, Roccavivara, San Felice del Molise, San Giuliano di Puglia, Trivento e Tufara.

Art. 2.

Sono dichiarate zone ad endemia malarica i territori dei seguenti comuni della detta provincia, come appresso specificati:

per i comuni di Guglionesi, Macchiavalfortore, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis ed Ururi: gli interi territori comunali con esclusione dei centri abitati capoluoghi;

per il comune di Campomarino: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e di una fascia costiera di tre chilometri di profondità, delimitata dal fiume Biferno e dal Vallone delle Canne, ivi compresa la contrada « Marinelle »;

per il comune di Gambatesa: i territori attraversati dal fiume Fortore e dai torrenti Tappino e Fezzano, per una profondità di due chilometri dalle relative sponde;

per il comune di Larino: la parte di territorio denominato « Piane di Larino » attraversata dal fiume Biferno;

per il comune di Montenero di Bisaccia: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e dell'intera fascia costiera per una profondità di seicento metri dalla riva del mare;

per il comune di Monteroduni: la sola contrada « Campo le Fontane »;

per il comune di Petacciato: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e della intera fascia costiera delimitata in profondità dalla strada statale n. 16;

per il comune di Santa Croce di Magliano: i territori attraversati dal fiume Fortore e dal torrente Tona per una profondità di due chilometri dalle rispettive sponde;

per il comune di Sant'Elia a Pianisi: i territori attraversati dal fiume Fortore e dal torrente Cigno per una profondità di due chilometri dalle rispettive sponde;

per il comune di Sesto Campano: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e della frazione Roccapipirozzi Alta;

per il comune di Termoli: l'intero territorio comunale con esclusione dell'intera fascia costiera delimitata in profondità dalla statale n. 16, dal confine con il comune di Petacciato all'incrocio con la strada provinciale per San Giacomo degli Schiavoni e, per eguale distanza dal mare, da detto punto d'incrocio fino al confine con il comune di Campomarino;

per il comune di Venafro: il territorio compreso tra il fiume Volturno e la strada statale Venafrana, con esclusione del centro abitato capoluogo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968*
*Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 38.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. **1392.**

**Inclusione dell'abitato di Monte San Martino, in provincia di Macerata, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 974 nell'adunanza del 25 luglio 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Monte San Martino, in provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968*
*Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 31.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. **1393.**

**Inclusione dell'abitato di Borgo Tinasso, frazione di San Remo, in provincia di Imperia, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 931 nell'adunanza del 20 giugno 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati); quello di Borgo Tinasso, frazione di San Remo, in provincia di Imperia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968*
*Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 30.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1967, n. **1394.**

**Ripartizione di dieci nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, con decorrenza dall'anno accademico 1967-68.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'articolo 1 istituisce, per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo, dieci dei quali (pari al 10 per cento della parte restante dopo le prime detrazioni) riservati per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano, ai sensi

dell'art. 6 della legge medesima, l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Vedute le motivate deliberazioni con le quali le facoltà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 6 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno proposto l'apertura dei concorsi per coprire cattedre relative ad insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni ed hanno chiesto l'assegnazione dei posti riservati a tale scopo;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica degli insegnamenti proposti;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione dei posti riservati, per l'anno accademico 1967-68, per l'apertura dei concorsi per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni, in modo che possa farsi luogo al relativo bando entro il termine del 31 marzo 1967, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Per l'anno accademico 1967-68, sono così ripartiti, tra le facoltà universitarie di cui appresso, i dieci posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati, con effetto dall'anno accademico medesimo, per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni e per le quali, su richiesta delle facoltà interessate, verrà disposta l'apertura del concorso ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

| | Numero dei posti |
|---|---|
| **FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO** | |
| Università di Trieste, per economia dei trasporti . . . . . . . . . | 1 |
| **FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA** | |
| Università di Milano, per storia della medicina | 1 |
| **FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI** | |
| Università di Firenze, per chimica organica industriale . . . . | 1 |
| Università di Padova, per antropologia | 1 |
| Università di Palermo, per geochimica . . | 1 |
| Università di Pisa, per paleontologia umana | 1 |
| **FACOLTÀ DI INGEGNERIA** | |
| Università di Trieste, per costruzioni elettromeccaniche . . . . . . | 1 |
| **FACOLTÀ DI FARMACIA** | |
| Università di Palermo, per chimica bromatologica . . . . . . . | 1 |
| **FACOLTÀ DI AGRARIA** | |
| Università di Bologna, per zooculture . . | 1 |
| **FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA** | |
| Università di Perugia, per parassitologia . . | 1 |

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968*
*Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 33.* — GRECO

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1967, n. 1395.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 58. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Diritto tributario;
Tecnica del commercio internazionale;
Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi;
Storia della ragioneria;
Organizzazione aziendale;
Tecnica delle negoziazioni di borsa;
Economia e finanza della sicurezza sociale;
Finanza degli enti locali;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto fallimentare;
Diritto e legislazione bancaria;
Diritto privato comparato;
Diritto pubblico regionale;
Diritto pubblico comparato;
Diritto amministrativo degli enti territoriali;
Storia della banca;
Storia dell'agricoltura;

Storia del lavoro;
Storia ed istituzioni economiche afro-asiatiche;
Econometria;
Teoria e politica della sviluppo economico;
Complementi di matematica per economisti;
Economia matematica;
Ricerca operativa;
Principi e tecnica delle applicazioni degli ausiliari meccanografici od elettronici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *febbraio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 217, *foglio n.* 34. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1967, n. **1396.**

**Erezione in ente morale della « Fondazione Ariaudo Giovanni. Lorenzo. Antonio, Giuseppe, Sebastiano e Agnese fratelli », con sede in Savigliano (Cuneo).**

N. 1396. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Ariaudo Giovanni, Lorenzo, Antonio, Giuseppe, Sebastiano e Agnese fratelli », con sede in Savigliano (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *febbraio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 217, *foglio n.* 49. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1967, n. **1397.**

**Estinzione dell'opera pia « Elemosiniera di Montesicuro », con sede in Ancona.**

N. 1397. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Elemosiniera di Montesicuro », con sede in Ancona, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *febbraio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 217, *foglio n.* 50. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1398.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna di Montalto, in Messina.**

N. 1398. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 1° gennaio 1965, integrato con dichiarazione del 5 marzo 1966, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna di Montalto, in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *febbraio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 217, *foglio n.* 40. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1399.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Santissima Addolorata, in Grosseto.**

N. 1399. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Grosseto in data 9 ottobre 1966, integrato con dichiarazione del 25 ottobre 1966, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Santissima Addolorata, in Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *febbraio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 217, *foglio n.* 41. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1400.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Bernardo, in Rivoli (Torino).**

N. 1400. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 30 dicembre 1966, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Bernardo, in Rivoli (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *febbraio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 217, *foglio n.* 42. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1968, n. **43.**

**Mutamento della denominazione della frazione Poggioreale del Carso del comune di Trieste in quella di « Villa Opicina ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni della Giunta municipale di Trieste in data 11 agosto 1964, n. 1978, e di quel consiglio comunale in data 12 ottobre 1964, n. 353, con le quali è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Poggioreale del Carso del comune stesso sia mutata in quella di « Villa Opicina »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Trieste in data 20 aprile 1965, n. 47, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Visti l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè l'art. 7 del proprio decreto 9 agosto 1966, n. 834, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento e circoscrizioni dei comuni e di toponomastica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Poggioreale del Carso del comune di Trieste è mutata in quella di « Villa Opicina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1968

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *febbraio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 217, *foglio n.* 48. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1968, n. **44**.

**Assegnazione di un posto di professore di ruolo, per il raddoppiamento della cattedra di geometria, alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1966-67, centotrentadue posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 9 dicembre 1967, nella quale la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica venga destinato per il raddoppiamento della cattedra di geometria;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma viene assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di geometria, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *febbraio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 217, *foglio n.* 35. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1967.

**Sostituzione di un componente la commissione incaricata di esaminare le domande per ottenere la franchigia daziaria per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia daziaria per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, che approva il regolamento di esecuzione della citata legge 21 maggio 1956, n. 694;

Vista la legge 5 luglio 1962, n. 992, che proroga il termine di scadenza della predetta legge n. 694;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1966 al registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 214, con il quale è stata ricostituita la commissione prevista dall'art. 3 del menzionato regolamento;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1967, al registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 178, con cui è stata modificata la composizione della suddetta commissione;

Vista la lettera del 26 ottobre 1967, con la quale l'Associazione mineraria italiana nomina, quale rappresentante dell'industria estrattiva in seno alla commissione di cui trattasi, l'ing. Giuseppe Gonzi, in sostituzione dell'ing. Siro Bronzini;

Decreta:

*Articolo unico*

A decorrere dalla data del presente decreto l'ing. Giuseppe Gonzi è nominato membro della commissione di cui alle premesse, in rappresentanza dell'industria estrattiva, in sostituzione dell'ing. Siro Bronzini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1967

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *dicembre* 1967
*Registro n.* 15 *Industria e commercio, foglio n.* 236

**(1165)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

**Autorizzazione al comune di Cento a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di pretura.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 30 maggio 1966 e 30 giugno 1966, del comune di Cento;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Ferrara in data 16 luglio 1966 e 16 ago-

sto 1966 approva le deliberazioni comunali riguardanti l'assunzione di un mutuo di L. 57.950.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede di pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1965, n. 208;

Ritenuta la necessità di costruirc in Cento un nuovo edificio da destinare a sede di pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di pretura in Cento, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Vittorio Legnani, il comune di Cento è autorizzato a contrarre con la Cassa di risparmio di Cento un mutuo di lire 57.950.000 (cinquantasettemilioninovecentocinquantamila), con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Cento un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.000.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 57.950.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1966.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa di risparmio di Cento, per conto del comune di detta città il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1967

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1968*
*Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 3*

**(1203)**

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1968.

**Determinazione del periodo medio di occupazione mensile e del salario medio giornaliero per particolari organismi cooperativi.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi di occupazione media mensile, i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

*Bologna*:

Lega barrocciai di Castelguelfo:
Periodo di occupazione media mensile: 23 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 600 (per i soci camionisti).
Decorrenza: 1° dicembre 1965.

*Cagliari*:

Cooperativa autotrasportatori « La Settebello » - Guspini:
Salario medio giornaliero: L. 1700.
Decorrenza: 1° giugno 1964.

*Ferrara*:

Gruppo trasportatori locali di Formignana:
Periodo di occupazione media mensile: 15 giornate.
Decorrenza: 1° gennaio 1966.

Gruppo trasportatori locali di Reno Centese:
Periodo di occupazione media mensile: 12 giornate.
Decorrenza: 1° gennaio 1966.

Gruppo trasportatori locali di Rovereto d'Ostellato:
Periodo di occupazione media mensile: 16 giornate.
Decorrenza: 1° gennaio 1966.

Gruppo trasportatori locali di Tresigallo:
Periodo di occupazione media mensile: 15 giornate.
Decorrenza: 1° gennaio 1966.

*Forlì*:

Cooperativa braccianti-carrettieri-camionisti ed affini - Rimini:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 1100 (per i soci camionisti).
Decorrenza: 1° gennaio 1966.

*Ravenna*:

Gruppo trasportatori bitumi - Ravenna:

Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.

Salario medio giornaliero: L. 600 (per i soci camionisti).

Decorrenza: 1° dicembre 1965.

*Roma*:

Gruppo autotrasportatori locali « Aniene » - Tivoli:

Periodo di occupazione media mensile: 23 giornate.

Decorrenza: 1° marzo 1964.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(1116)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

**Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per l'Emilia per l'edilizia popolare ed economica.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 7557 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per l'Emilia;

Vista la lettera n. 46707 in data 19 dicembre 1967, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna ha comunicato che l'U.I.L. ha designato a far parte della predetta commissione di vigilanza il sig. Dotti Giancarlo, in sostituzione del sig. Pietro Gulmanelli, dimissionario;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Dotti Giancarlo, designato dalla Camera sindacale provinciale U.I.L. di Bologna per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro di Bologna, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia, in sostituzione del sig. Pietro Gulmanelli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1968

*Il Ministro*: MANCINI

(1104)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

**Revoca, su rinuncia, della autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Mantova, concessa alla ditta Attività chimiche medicinali e affini.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 luglio 1954, con il quale la ditta Attività chimiche medicinali e affini, fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Mantova, via Fratelli Bandiera, 31, preparati galenici, limitatamente alla produzione di sciroppi;

Vista la comunicazione in data 20 novembre 1967 con la quale il legale rappresentante della ditta stessa ha dichiarato di voler rinunciare alla autorizzazione concessa alla propria officina farmaceutica con il decreto A.C.I.S. citato nelle premesse;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Mantova, via Fratelli Bandiera, 31, concessa alla ditta Attività chimiche medicinali affini con il decreto A.C.I.S. in data 28 luglio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Mantova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 gennaio 1968

*Il Ministro*: MARIOTTI

(1182)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1968.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della società « Vita », compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della società « Vita », compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione e di condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita e condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presen-

tate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della società « Vita », compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita:

Tariffa 85.1, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa 86.1, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa 71 c, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 78 c, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa, relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte od invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o la invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

Condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo.

Roma, addì 27 gennaio 1968

*Il Ministro*: ANDREOTTI

**(1168)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica », in Roma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica », che avrà luogo a Roma, dal 27 marzo al 7 aprile 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

**(1299)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Revoca degli amministratori e dei sindaci della Cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito (Cosenza) e nomina del commissario governativo.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 gennaio 1968 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito (Cosenza), costituita in data 16 gennaio 1947 per atto del notaio dott. Arturo Capolongo ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Pasquale Magarò.

**(1135)**

## MINISTERO DELLA SANITA

**Autorizzazione all'amministrazione dell'Ospedale « S. Gerardo dei Tintori » del circolo di Monza ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica presso la propria scuola convitto professionale per infermiere.**

Con decreto n. 300.13.II.49/12.1367, in data 6 dicembre 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Ospedale « S. Gerardo dei Tintori » del circolo di Monza è autorizzata ad istituire, presso la propria scuola convitto professionale per infermiere, un corso di specializzazione in assistenza pediatrica.

**(1067)**

**Autorizzazione all'amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche presso la propria scuola convitto professionale per infermiere.**

Con decreto n. 300.13.II.56/1.1476 in data 15 dicembre 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche presso la propria scuola convitto professionale per infermiere.

**(1071)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Roccafiorita (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1336)**

**Autorizzazione al comune di Pieve Fosciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Pieve Fosciana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.717.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1337)**

**Autorizzazione al comune di Nazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Nazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.075.233, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1338)**

**Autorizzazione al comune di San Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di San Marco d'Alunzio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1339)**

**Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Pace del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.823.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1340)**

**Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Pettineo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.184.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1341)**

**Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Mondolfo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.898.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1342)**

**Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Gerano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.098.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1343)**

**Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Labico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.213.222, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1344)**

**Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Assoro (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.462.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1345)**

**Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Mascali (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.618.048, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1346)**

**Autorizzazione al comune di Sperlinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Sperlinga (Enna) viene autorizazto ad assumere un mutuo di L. 25.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1349)**

**Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Regalbuto (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.198.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1350)**

**Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Nissoria (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.805.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1351)**

**Autorizzazione al comune di Mongiuffi Mella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Mongiuffi Melia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1352)**

**Autorizzazione al comune di Oliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Oliveri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.582.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1353)**

**Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.301.163, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1347)**

**Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.479.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1348)**

**Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Salandra (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.455.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(1354)**

**Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Nova Siri (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.998.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1355)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

**Corso dei cambi del 13 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,70 | 624,85 | 624,96 | 624,82 | 624,79 | — | 624,88 | 624,82 | 624,70 | 624,85 |
| $ Can. | 574,55 | 574,50 | 574,50 | 574,625 | 573,75 | — | 574,65 | 574,625 | 574,55 | 574,80 |
| Fr. Sv. | 143,71 | 143,71 | 143,67 | 143,69 | 143,70 | — | 143,70 | 143,69 | 143,71 | 143,72 |
| Kr. D. | 83,77 | 83,77 | 83,84 | 83,795 | 83,70 | — | 83,81 | 83,795 | 83,77 | 83,77 |
| Kr. N. | 87,47 | 87,47 | 87,455 | 87,48 | 87,45 | — | 87,49 | 87,48 | 87,47 | 87,47 |
| Kr. Sv. | 120,96 | 120,99 | 120,98 | 120,99 | 120,95 | — | 121,01 | 120,99 | 120,96 | 120,96 |
| Fol. | 173,16 | 173,20 | 173,16 | 173,17 | 173,05 | — | 173,22 | 173,17 | 173,16 | 173,15 |
| Fr. B. | 12,58 | 12,589 | 12,5925 | 12,5880 | 12,585 | — | 12,59 | 12,5880 | 12,58 | 12,585 |
| Franco francese | 126,95 | 126,96 | 126,98 | 126,97 | 126,90 | — | 126,975 | 126,97 | 126,95 | 126,92 |
| Lst. | 1506 — | 1506,10 | 1506,40 | 1506,20 | 1505,75 | — | 1506,60 | 1506,20 | 1506 — | 1506,25 |
| Dm. occ. | 156,03 | 156,05 | 156,065 | 156,035 | 156 — | — | 156,06 | 156,035 | 156,03 | 156,01 |
| Scell. Austr. | 24,14 | 24,14 | 24,145 | 24,1415 | 24,10 | — | 24,1455 | 24,1415 | 24,14 | 24,14 |
| Escudo Port. | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 21,80 | — | 21,84 | 21,85 | 21,85 | 21,85 |
| Pesecta Sp. | 8,95 | 8,96 | 8,96 | 8,9605 | 8,95 | — | 8,9605 | 8,9605 | 8,95 | 8,95 |

**Media dei titoli del 13 febbraio 1968**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 105,375 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,65 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 82,925 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 99,175 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 97,075 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,325 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,15 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 99,625 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99 — |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,075 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,05 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 99,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 13 febbraio 1968**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,85 |
| 1 Dollaro canadese | 574,637 |
| 1 Franco svizzero | 143,695 |
| 1 Corona danese | 83,802 |
| 1 Corona norvegese | 87,485 |
| 1 Corona svedese | 121 — |
| 1 Fiorino olandese | 173,195 |
| 1 Franco belga | 12,589 |
| 1 Franco francese | 126,972 |
| 1 Lira sterlina | 1506,40 |
| 1 Marco germanico | 156,047 |
| 1 Scellino austriaco | 24,143 |
| 1 Escudo Port. | 21,845 |
| 1 Peseta Sp. | 8,96 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Revoche di accreditamento di agenti di cambio

A seguito delle dimissioni rassegnate dal sig. Alfredo Salera, dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, è stato revocato, con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1967, a decorrere dal 16 maggio 1967, l'accreditamento già conferito, con regio decreto 10 ottobre 1935, al predetto agente di cambio, per le operazioni su titoli di Stato, da effettuare presso questa direzione generale.

A seguito delle dimissioni rassegnate dal sig. Giovanni Bevilacqua dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia, è stato revocato, con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1967, l'accreditamento già conferito al predetto agente di cambio, con regio decreto 29 ottobre 1930, per le operazioni di debito pubblico da effettuare nella provincia di Venezia.

**(1207)**

## MINISTERO DEL TESORO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1967, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 266, è stato dichiarato irricevibile, perchè presentato oltre i prescritti termini, il ricorso straordinario proposto in data 12 dicembre 1965 dal sig. Poli Francesco, residente a Milano, via Settembrini n. 32, inteso ad ottenere il riesame delle deliberazioni 12 luglio 1958, n. 7458; 4 dicembre 1961, numero 18183; 20 settembre 1962, n. 20882; 27 novembre 1963, numero 22994 e 18 giugno 1964, n. 24407, con le quali la commissione per il riconoscimento delle provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali ebbe a negargli i benefici previsti dall'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

**(978)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Attilio Bifolco, nato a Pagani (Salerno) il 16 gennaio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Napoli in data marzo 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Ercole De Cesare, nato a Raviscanina (Caserta) il 27 febbraio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data marzo 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Giuseppe Pepe, nato a Pagani (Salerno) il 24 agosto 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

**(1139)**

La dott.ssa Teresa Vitrani, nata a Cerignola (Foggia) il 28 maggio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Bari in data 10 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

Il dott. Giuseppe Saldamarco, nato a Resina (Napoli) il 24 aprile 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 29 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. arch. Aldo Pacifici, nato a Tivoli (Roma) il 9 agosto 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di architetto rilasciatogli dalla Università di Roma in data 13 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

**(1140)**

Il dott. Francesco Silvio Gervasi, nato a Trapani il 15 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 12 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Mario Maffessoli, nato a Capodipante (BS) il 3 marzo 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 20 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

**(1141)**

### Diffida per smarrimento di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Franco Barontini, nato a La Spezia il 28 luglio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Siena in data 15 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Siena.

**(1142)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione del piano di zona del comune di Ferrara

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, n. 1433, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Ferrara.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(1180)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Concorso per esame a due posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di addetto di seconda classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*B*) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche o in chimica o in chimica industriale conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

*C*) buona condotta;

*D*) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*E*) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*d*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

*e*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*f*) per i profughi dai territori esteri;

*g*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

*b*) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche;

*c*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*d*) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 99 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera, di cui al successivo art. 4, nella quale intendono eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di quattro prove scritte ed una prova orale, nonchè di una eventuale prova orale facoltativa.

A) *Prove scritte*:

1) Tema sull'evoluzione della scienza, con particolare riguardo a figure e caratteristiche che ne hanno determinato il divenire storico, scientifico e sociale;

2) Tema sui compiti della documentazione e della informazione negli istituti di ricerca;

3) Inglese (composizione con uso del vocabolario);

4) Francese (composizione con uso del vocabolario).

B) *Prova orale*:

Le materie delle prove scritte;

Ordinamento, compiti e funzioni dell'Istituto superiore di sanità;

Relazioni culturali negli Istituti di ricerca.

C) *Prova orale facoltativa*:

Lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: tedesco o spagnolo.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale. Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa, qualora nella predetta prova il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina:

*c*) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69

rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidà o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*g*) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*h*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958 n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*i*) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*l*) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*m*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

*n*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*o*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*p*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*q*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

*r*) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*s*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*t*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*u*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*v*) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

*w*) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministratore competente;

*x*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*y*) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti. tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico deve contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad addetto di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1967

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *dicembre* 1967
*Registro n.* 11 *Sanità, foglio n.* 187

**(13518)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso, per titoli, ad una cattedra di plastica ornamentale nelle Accademie di belle arti (III ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, alla cattedra di plastica ornamentale nelle Accademie di belle arti (III ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle

domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

*a*) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

*c*) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

*a*) professori di ruolo;

*b*) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

*c*) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari), debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

*a*) data e luogo di nascita;

*b*) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

*a*) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*b*) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

*c*) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione e la qualifica

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui

avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

*a*) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

*b*) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

*c*) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

*d*) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

*e*) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

*f*) i profughi: attestazione del Prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

*g*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

*h*) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

*l*) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*n*) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

*o*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

*u*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

*v*) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

*y*) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'Università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

### Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna;

*a*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*b*) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dello effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dallo articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

*e*) documento militare;

*f*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali *ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per* i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati allo ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato medico;

*d*) certificato del casellario giudiziale;

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati, terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1967

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *dicembre* 1967
*Registro n.* 101, *foglio n.* 175

**(561)**

---

**Concorso per titoli a trenta posti di missione presso le facoltà di magistero e gli istituti superiori di magistero pareggiati.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari ordinari di ruolo iscritti, alla data di pubblicazione del bando, presso le facoltà di magistero delle università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 1° ottobre 1968.

La missione cessa con le fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento negli esami prescritti per ogni anno accademico di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione e direttamente inoltrata al provveditore agli studi della provincia di titolarità al quale deve pervenire entro il termine perentorio del 25 marzo 1968

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo e le qualifiche riportate;

2) un certificato attestante la votazione riportata nel concorso di ammissione alla facoltà di magistero o all'istituto superiore di magistero pareggiato;

3) un certificato dal quale risulti l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1967-68. L'attestazione relativa all'iscrizione può essere contenuta nel certificato di cui al precedente n. 2).

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami per il corso di vigilanza o che abbia ottenuto la convalida degli esami sostenuti in altri corsi di laurea può presentare, ai fini della valutazione, regolare certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse di esibire.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del consiglio scolastico provinciale, il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica, esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi di cui all'art. 5 del regolamento stesso.

Roma, addì 9 febbraio 1968

*Il Ministro*: GUI

(1427)

---

# MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

La prova scritta del concorso di cui al titolo, avrà luogo a partire dalle ore 8,30 del giorno 11 marzo 1968 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino: Scuola professionale divisione movimento, con ingresso presso sportello biglietteria n. 30, stazione F.S. di Torino P. Nuova;

Sede di Milano: Stazione F.S. Milano, piazza Garibaldi, sala sovrastante ristorante stazione, via G. Ferrari;

Sede di Verona: Officina locomotive Verona Porta Vescovo, viale Venezia, 20;

Sede di Bologna: Scuola professionale impianti elettrici, via Matteotti, 5 (passo carraio), 40129;

Sede di Firenze: Officina compartimentale impianti elettrici F.S., via Campo D'Arrigo, 7 (in corrispondenza via E. Toti);

Sede di Roma: Sala conferenze stazione F.S. Roma Termini, via Giolitti, 34;

Sede di Napoli: Fabbricato viaggiatori stazione F.S. Napoli centrale, aula corsi professionali, scala mensa dopolavoro ferroviario, ingresso scalo merci, corso Arnaldo Lucci;

Sede di Reggio Calabria: Scuola movimento stazione F.S., Reggio Calabria centrale, piazza Garibaldi;

Sede di Palermo: Locale mensa ferrovieri, via Tommaso Fazzello;

Sede di Cagliari: Liceo Ginnasio « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

(1391)

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3506 in data 31 ottobre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 4129 in data 13 dicembre 1967, con il quale il dott. Franco Filippo è stato assegnato alla condotta medica consorziale dei comuni di Riva Valdobbia e Alagna;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia del suddetto sanitario, dott. Franco Filippo, si deve procedere alla assegnazione della condotta medica consorziale dei comuni di Riva Valdobbia e Alagna;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Nunzio Nobile Migliore, nato a Oristano il 17 aprile 1936, è assegnato alla condotta medica consorziale dei comuni di Riva Valdobbia e Alagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 23 gennaio 1968

*Il medico provinciale*: GIANNUZZO

(985)

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 757/6/Amm. in data 5 febbraio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1965, nonchè il decreto n. 5152/6/Amm. dell'11 ottobre 1967, con il quale il predetto decreto è stato modificato;

Visto il proprio decreto n. 6797/6/Amm. in data 27 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 6798/6/Amm. in data 27 dicembre 1967 con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso sopraindicato;

Considerato che l'ostetrica Petrelli Dorotea vincitrice della condotta ostetrica di Montegiovi del comune di Casteldelpiano ha rinunziato alla condotta ad essa assegnata;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande delle concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che l'ostetrica Pii Rosanna debitamente interpellata ha dichiarato di accettare la predetta condotta di Montegiovi del comune di Casteldelpiano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Pii Rosanna è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Montegiovi del comune di Casteldelpiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 25 gennaio 1968

*Il medico provinciale*: FINIZIO

(1015)

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

## Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 517 del 12 aprile 1967, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di veterinario condotto in provincia di Genova, vacanti alla data del 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 1475 del 16 ottobre 1967, e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine della votazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1938, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Pinna Natalino | punti | 72,29 |
| 2. Lanzetta Giacomo | » | 66,74 |
| 3. Cabella Stelio | » | 62,91 |
| 4. Guaraglia Luciano | » | 62,50 |
| 5. Frattini Felice | » | 60,69 |
| 6. Golinelli Carlo | » | 59,32 |
| 7. Tironi Emilio | » | 57,50 |
| 8. Masino Renato | » | 56,50 |
| 9. Boveri Angelo | » | 53,73 |
| 10. Ghiringhelli Antonio | » | 52,50 |
| 11. Radice Giambattista | » | 52 — |
| 12. Cassone Fausto | » | 50,50 |

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Genova e, per otto giorni consecutivi, verrà affisso all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Genova, addì 25 gennaio 1968

*Il veterinario provinciale*: BOTTAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 103 del 25 gennaio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto in provincia di Genova, vacanti alla data del 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei vincitori del concorso medesimo;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotto addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con reigo decreto 11 marzo 1938, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Pinna Natalino: consorzio veterinario di Campomorone, Ceranesi, Mignanego;

2) Lanzetta Giacomo: consorzio veterinario di Serra Riccò, S. Olcese;

3) Cabella Stelio: consorzio veterinario di Torriglia, Propata, Rondanina, Montebruno, Fascia, Fontanigorda, Rovegno, Gorreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, verrà affisso all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Genova, addì 25 gennaio 1968

*Il veterinario provinciale*: BOTTAZZI

(1016)

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

## Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 540 in data 20 luglio 1967, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per il conferimento di due condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1966;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Ascoli Piceno e le proposte dell'Ordine dei veterinari della provincia e dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1966 è costituita come appresso:

*Presidente*:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Fallica dott. Nicolò, direttore di sezione presso la prefettura di Ascoli Piceno;

Massa dott. Duilio, veterinario provinciale superiore;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente di patologia e clinica medica veterinaria, facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente di anatomia patologica e patologia generale, facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Gogna dott. Gerardo, veterinario condotto.

*Segretario*:

Sisto dott. Michele, consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Ascoli Piceno.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ascoli Piceno, dell'ufficio del veterinario provinciale di Ascoli Piceno e dei comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 27 gennaio 1968

*Il veterinario provinciale*: SIDOTI

(1017)

# REGIONI

## REGIONE SICILIANA

LEGGE 30 novembre 1967, n. **55**.

**Provvidenze in favore dei comuni siciliani ed intervento straordinario in favore dei comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 54 *del 2 dicembre* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Art. 1.

E' istituito un fondo di L. 30 mila milioni per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il rifacimento e la manutenzione straordinaria delle seguenti opere pubbliche, di competenza degli enti locali della Regione siciliana:

*a*) acquedotti, reti idriche, opere per il rifornimento idrico degli abitati ed opere igieniche connesse con la costruzione e l'esercizio degli acquedotti;

*b*) asili; scuole limitatamente ai restauri, ai completamenti ed alla manutenzione;

*c*) impianti di pubblica illuminazione o per allacciamento di energia elettrica ai comuni e alle frazioni;

*d*) verde pubblico;

*e*) cimiteri;

*f*) vie urbane, servizi del sottosuolo e servizi igienici in genere;

*g*) strade esterne agli abitati;

*h*) impianti di chiarificazione o depurazione delle acque di fogna;

*i*) ambulatori comunali ed altri impianti sanitari;

*l*) opere di consolidamento e di difesa del suolo o del litorale marittimo in prossimità degli abitati, escluse quelle previste dalla lettera *f*) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878;

*m*) mercati comunali e rionali nonchè opere per sistemazione di spese pubbliche;

*n*) macelli e mattatoi nonchè opere per la costruzione di concimaie;

*o*) altre opere di urbanizzazione tecnica e sociale.

E', altresì, autorizzata la spesa di L. 2. mila milioni per le finalità indicate nel successivo Capo II.

Art. 2.

La spesa di lire 30 mila milioni autorizzata con il precedente articolo è ripartita come segue:

*a*) lire 10 mila 960 milioni fra i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a lire 40 milioni;

*b*) lire 4 mila 030 milioni tra i comuni con popolazione compresa fra i 10 mila 001 e 20 mila abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a lire 65 milioni;

*c*) lire 2 mila 520 milioni tra i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40 mila abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a lire 90 milioni;

*d*) lire mille 750 milioni tra i comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 70 mila abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a lire 250 milioni;

*e*) lire 2 mila 240 milioni fra i comuni con popolazione compresa tra 70.001 e 100 mila abitanti e i capoluoghi di provincia Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a lire 320 milioni;

*f*) lire 5 mila 450 milioni tra i comuni di Palermo, Catania, Messina;

*g*) lire 3 mila 050 milioni tra i comuni, indipendentemente dai criteri fissati nelle lettere precedenti.

La richiesta previsionale delle opere da eseguire per l'importo corrispondente alle somme, come sopra assegnate, deve essere presentata dai comuni all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge.

I comuni, per i quali siano già previsti e finanziati programmi di edilizia economica e popolare o scolastica, devono utilizzare, preferibilmente, le provvidenze previste dalla presente legge per opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alla realizzazione di tali programmi.

Art. 3.

Per i lavori previsti dalla presente legge l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

I comuni provvedono alla progettazione, direzione ed ad ogni altro adempimento tecnico inerente ai lavori previsti dalla presente legge a mezzo del proprio ufficio tecnico o di liberi professionisti.

I comuni, provvedono, altresì alla indizione ed allo esperimento delle gare di appalto e alla stipula dei relativi contratti.

A richiesta dei comuni, le attribuzioni sopra indicate possono, anche in parte, essere demandate alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Nei progetti delle opere viene inclusa, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, la spesa relativa alla progettazione e alla direzione dei lavori. Tale spesa, nel caso in cui la relativa prestazione sia affidata a liberi professionisti, viene stabilita nella misura prevista dalle tariffe professionali.

Nel caso in cui la progettazione o la direzione dei lavori sia effettuata dall'ufficio tecnico dei comuni o delle province la spesa relativa viene commisurata al 50 per cento delle tariffe professionali ed è destinata esclusivamente al potenziamento delle attrezzature tecniche dei predetti uffici.

Le somme relative al finanziamento dei lavori sono accreditate ai comuni ad avvenuta registrazione del decreto di finanziamento, nella misura degli otto decimi. Gli ulteriori due decimi sono erogati direttamente dall'amministrazione regionale dopo la presentazione, da parte dei comuni, dei rendiconti delle spese sostenute e dopo l'approvazione degli atti di liquidazione finali.

Art. 4.

Per la spesa indicata all'art. 1 della presente legge non si applicano le norme contenute all'art. 3 della legge 27 febbraio 1965, n. 4 e la materia è attribuita all'assessorato regionale dei lavori pubblici.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici può autorizzare l'espletamento delle gare fin dal momento della emissione del provvedimento di approvazione e di finanziamento del progetto.

Ai fini della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni, sono sottoposti al perere del Consiglio di giustizia amministrativa i contratti di appalto per opere di importo superiore a L. 300.000.000.

Inoltre, la competenza degli organi tecnici indicati alla lettera *a*) dell'art. 10 della legge 28 dicembre 1962, n. 28 è elevata a L. 300.000.000.

L'alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere è affidata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 5.

Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il comune non abbia provveduto all'invio dei progetti esecutivi ai competenti organi per l'approvazione, decade dai benefici previsti.

Per i comuni di Catania, Messina e Palermo, il termine previsto al precedente comma, è elevato ad un anno.

Le somme non utilizzate in conseguenza della decadenza, affluiscono al fondo a disposizione previsto dalla lettera *g*) dell'art. 2.

CAPO II

Art. 6.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione di alloggi per sinistrati nei comuni delle province di Messina, Enna e Palermo colpiti dai movimenti tellurici verificatisi nel mese di ottobre e nel corrente mese di novembre 1967, che saranno specificati mediante decreto del Presidente della Regione.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è, altresì, autorizzato a provvedere alla costruzione delle opere occorrenti per la creazione delle infrastrutture necessarie, fra cui le opere di fognatura, condotte ed allacciamenti idrici, impianti di illuminazione ed altre opere connesse.

Gli alloggi possono essere anche del tipo prefabbricato.

Art. 7.

Per le finalità previte nell'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 2 mila milioni di cui al precedente art. 1.

Alla esecuzione delle opere si applicano le norme previste dalla legge regionale 29 luglio 1966, n. 21, con esclusione della trattativa privata e dell'acquisto degli alloggi prefabbricati. Le funzioni delegate dalla citata legge all'ingegnere capo del Genio civile di Agrigento sono attribuite, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, agli ingegneri capi dell'Ufficio del genio civile competenti per territorio.

Art. 8.

All'assegnazione degli alloggi provvede, in ogni comune, una commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o da un suo delegato, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale o da un suo delegato, e da tre componenti eletti dal Consiglio comunale tra i suoi membri, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Alla gestione degli alloggi ed alla cessione in proprietà si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 44.

CAPO III

Art. 9.

Alla costituzione del fondo istituito con il precedente art. 1, nonchè alla spesa prevista all'ultimo comma dello stesso articolo, si provvede mediante la riduzione, per complessivi 32 mila milioni di lire, delle spese autorizzate per le finalità indicate all'art. 1, n. 1, lettere *a*), *b*) e *c*); n. 2, lettera *f*); n 3; n. 5; n. 7; n. 8, letteira *b*) e n. 9 della legge 27 febbraio 1965, n. 4, giusta la seguente ripartizione:

| | | |
|---|---|---|
| 1) *Agricoltura*: | | |
| *a*) opere pubbliche di bonifica, ecc. | L. | 10.000.000.000 |
| *b*) viabilità al servizio dell'agricoltura, ecc. | » | 8.400.000.000 |
| *c*) infrastrutture, impianti ed attrezzature produttivistiche, ecc. | » | 2.000.000.000 |
| 2) *Industria*: | | |
| *f*) infrastrutture dirette alla realizzazione di zone destinate ad imprese artigiane . | » | 1.900.000.000 |
| 3) *Opere viarie* (art. 13, lettera *d*) della legge 27 febbraio 1965, n. 4) | » | 2.750.000.000 |
| 5) *Opere di urbanizzazione* | » | 1.000.000.000 |
| 7) *Opere di attuazione di piani di zona di interesse turistico* | » | 2.600.000.000 |
| 8) *Scuole*: | | |
| *b*) opere ed attrezzature fisse per centri di addestramento professionale, ecc. | » | 2.600.000.000 |
| 9) *Ricerche idriche* . . . | » | 750.000.000 |

Art. 10.

Le spese per le programmazioni e le progettazioni di cui all'art. 26 della legge 27 febbraio 1965, n. 4, restano autorizzate per le opere incluse nei programmi già approvati con la procedura prevista dalla legge stessa.

A tal fine la percentuale fissata con il predetto art. 26 della legge 27 febbraio 1965, n. 4, si applica sull'ammontare degli stanziamenti originariamente stabiliti con gli articoli 1 e 2 della legge medesima, e destinati alle singole categorie di interventi.

Art. 11.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'attuazione della presente legge.

Con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, di concerto con il Presidente della Regione, sarà provveduto alla ripartizione, in appositi articoli, del Fondo istituito con il precedente art. 1, in relazione alle richieste previsionali, previste all'art. 2, nonchè alla riassegnazione prevista al precedente art. 2, lettera *g*).

Art. 12.

Entro il 31 dicembre 1968 l'Assessore per i lavori pubblici presenterà all'assemblea una relazione concernente l'attuazione della presente legge.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 novembre 1967

CAROLLO

BONFIGLIO — MURATORE

(987)

---

LEGGE 30 dicembre 1967, n. **56**.

**Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 30 *dicembre* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge, e comunque non oltre il 29 febbraio 1968, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1968 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentato all'assemblea.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1968.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1967

CAROLLO

(988)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.